



Città di Pontida

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOCIALE DI CONSEGNA DI PASTI A DOMICILIO

ART. 1 FINALITÀ

1. Oggetto del presente regolamento è il servizio di preparazione e fornitura dei pasti per le persone residenti nel territorio comunale, anziani e disabili, in particolari condizioni legate allo stato di salute, a situazioni di disagio sociale o all'età, non sono in grado – anche temporaneamente – di provvedere alla propria alimentazione oppure non sono in grado di farlo regolarmente ed in modo adeguato oppure non sono in grado di farlo nemmeno con l'aiuto adeguato di familiari, assistenti familiari, nonché altri idonei soggetti della rete sociale.

ART. 2 SOGGETTI

1. Possono usufruire del Servizio “Pasti a Domicilio” i soggetti in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di seguito enunciati.
2. Sono requisiti oggettivi:
 - a) l'essere residente nella Città di Pontida;
 - b) il possesso di età superiore ai 65 anni (anziani) o di età inferiore per i soggetti con riconoscimento d'invalidità (adulti portatori di disabilità).
3. Sono requisiti soggettivi, accertati dall'indagine sociale svolta dall'Assistente Sociale referente:
 - a) il grado di autonomia;
 - b) il rischio di emarginazione o di altri effetti degenerativi;
 - c) le risorse esistenti nell'ambito familiare o parentale.
4. Il Servizio “Pasti a Domicilio” può essere erogato in deroga ai requisiti oggettivi sopra identificati previa approvazione della Giunta Comunale della Città di Pontida su proposta motivata con un progetto dell'Assistente Sociale o del servizio pubblico territoriale referente, quando tale intervento si configuri come complementare e finalizzato al superamento di una situazione urgente di bisogno a carattere temporaneo (nuclei familiari con minori a rischio di emarginazione, soggetti psichiatrici, soggetti dipendenti da sostanze).

ART. 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. La Città di Pontida gestisce il Servizio “Pasti a Domicilio” attraverso una ditta esterna alla quale è affidato l'incarico mediante le speciali procedure per gli appalti dei servizi sociali di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
2. L'organizzazione del servizio è di competenza del Settore Servizi Sociali, in collaborazione con gli uffici afferenti ad altri settori per ciò che riguarda gli aspetti relativi alla gestione dell'appalto (ufficio contratti), alla comunicazione (ufficio messi) e alla fatturazione (ufficio ragioneria).
3. La gestione del servizio è regolata da un apposito disciplinare d'incarico (foglio patti e condizioni) oppure da un capitolato speciale d'appalto redatto dal Responsabile del Settore Amministrativo.
4. La consegna dei pasti prenotati dovrà avvenire all'interno del Comune di Pontida, al recapito di ogni singolo utente, dal lunedì al venerdì, entro le ore 13,00 per tutti i mesi dell'anno, escluse le festività.
5. La capienza del Servizio “Pasti a Domicilio” è pari, in via ordinaria, a n. 3800 pasti annui. La modifica relativa a tale capienza è possibile in via transitoria per casi particolari e su valutazione dell'Assistente sociale oppure in caso di consegna di pasti a più di un componente di uno stesso nucleo familiare. Le modifiche di più lungo periodo sono possibili tramite una determinazione a firma del Responsabile di Settore in base alle risorse assegnate

dal piano esecutivo di gestione (PEG) e/o a particolari bisogni emergenti. Le richieste eccedenti rispetto alla capienza saranno automaticamente messe ed iscritte in lista d'attesa.

ART. 4

EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Ogni pasto dovrà essere composto da: un primo, un secondo, un contorno, pane e un frutto di stagione o dolce, e dovrà essere preparato utilizzando prodotti di prima scelta e qualità.
2. La Ditta affidataria del servizio dovrà proporre il menù variabile mensilmente nonché a seconda del periodo dell'anno (estate/ inverno) e dovrà garantire, ogni giorno, la possibilità di scelta fra tre diversi primi piatti, tre secondi piatti e tre contorni.
3. La scelta del menu dovrà essere proposta sulla base delle linee guida stabilite dall'ASST e adattate alle specifiche esigenze dell'utenza, su segnalazione dell'Ufficio Assistenza comunale.
4. La Ditta dovrà inoltre assicurare "menu in bianco" e "diete speciali" in presenza di particolari esigenze di alcuni Utenti, che dovranno essere certificate dal medico di medicina generale. Non saranno ammesse variazioni del menù non giustificate da certificato medico.
5. Il servizio dovrà essere svolto osservando ogni regola tecnica e igienico-sanitaria, avendo riguardo alla condizione delle persone cui i pasti sono destinati.
6. I pasti dovranno essere cucinati secondo il metodo del legume refrigerato (c.d. "cook and chill") che prevede un sistema di catering basato sulla completa cottura dell'alimento, seguita dal rapido raffreddamento e conservazione a bassa temperatura e successivo idoneo riscaldamento in prossimità del momento del consumo.

ART. 5

MODALITÀ DI ACCESSO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. La domanda di ammissione dev'essere compilata su apposito modulo, predisposto dall'assistente sociale e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente, corredato della documentazione necessaria, di cui al successivo articolo 6: la stessa domanda dev'essere poi sottoscritta dal richiedente o da altra persona che lo rappresenti.
2. La procedura per l'ammissione prevede che l'Assistente sociale effettui un colloquio/una visita domiciliare entro 30 giorni dalla data di protocollo della domanda, al fine di eseguire un'approfondita valutazione dei bisogni e poter proporre eventuali ulteriori servizi ad integrazione o in sostituzione del servizio richiesto.
3. La valutazione dell'assistente sociale rispetto all'accesso al servizio si basa sugli elementi di cui all'art. 7, com. 3 del presente regolamento.
4. Il Comune di Pontida si riserva ampia facoltà di controllo in merito alla veridicità delle informazioni e dei dati autocertificati dal richiedente: l'esito di un eventuale accertamento difforme dai dati e dalle informazioni dichiarate produrrà l'eventuale sospensione dal servizio ed ogni altra conseguenza penale derivante dal rendere false dichiarazioni.
5. Qualora l'utente si astenga dal consumo dei pasti senza giustificato motivo per un numero di giorni consecutivi superiore a 10, verrà automaticamente escluso dal servizio, salvo casi eccezionali valutati dall'Assistente Sociale (es.: ricovero ospedaliero).

ART. 6

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. La documentazione necessaria per la presentazione della domanda è la seguente:
 - a) Se in possesso di invalidità: documentazione comprovante lo stato di invalidità;
 - b) Se necessaria per l'istruttoria dell'assistente sociale: documentazione sulle condizioni abitative, sulle condizioni di salute della persona o dei componenti il nucleo familiare o ogni

altro documento necessario a stabilire le reali condizioni del singolo e del suo nucleo familiare, compresa documentazione sanitaria.

- c) strumento di misurazione della capacità economica, cioè l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ex art. 1, com. 1, lett. a, D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
2. Qualora il richiedente il beneficio o suo rappresentante rifiuti di presentare anche solo parte della documentazione richiesta dall'assistente sociale, l'istruttoria resterà in sospeso fino alla consegna della documentazione stessa o a diversa motivata decisione dell'assistente sociale.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica, in quanto compatibile, il regolamento comunale di disciplina dei servizi sociali ed educativi, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Pontida n. 02 del 09 aprile 2016, con particolare (ma non esclusivo) riferimento alle modalità dell'istruttoria procedimentale, alla compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi, alla dichiarazione unica sostitutiva.

ART. 7

GESTIONE DELLA LISTA D'ATTESA

1. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.
2. Qualora la capienza del servizio sia completa e la richiesta non sia transitoria, la domanda verrà inserita in lista d'attesa, conservata presso l'ufficio dell'Assistente sociale, che non è tenuto a darne pubblicità.
3. In presenza di lista d'attesa, per l'accesso al servizio la priorità viene stabilita dall'assistente sociale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) Autonomia personale del richiedente;
 - b) Situazione sanitaria debitamente certificata (verbale di invalidità/handicap o altra idonea documentazione);
 - c) Fragilità sociale;
 - d) Presenza di figli residenti sul territorio comunale e loro occupazione;
 - e) Presenza di assistente familiare all'interno del nucleo;
 - f) Presenza di figli residente nei comuni vicini e loro occupazione;
 - g) Presenza di parenti entro il quarto grado sul territorio comunale e loro occupazione;
 - h) Presenza di parenti entro il quarto grado nei comuni vicini e loro occupazione;
 - i) Data della richiesta;
 - j) Situazione economica.

ART. 8

COSTO DEL SERVIZIO

1. Il sistema delle tariffe viene determinato periodicamente dalla Giunta Comunale, tramite proprio provvedimento, anche su indicazione dell'Ufficio Servizi Sociali.

ART. 9

PAGAMENTI

1. La riscossione delle quote a carico dell'utente è effettuata mensilmente in via posticipata ed è quantificata sulla base dell'effettivo utilizzo del servizio (costo del pasto moltiplicato per il numero dei pasti consumati).
2. Entro la metà del mese successivo a quello di riferimento il competente ufficio comunale provvede all'emissione di appositi avvisi di pagamento.
3. L'utente dovrà provvedere al pagamento entro la fine del mese successivo a quello di riferimento; in caso contrario l'ufficio provvederà ad inviare un primo sollecito scritto con raccomandata A/R e relativo addebito delle spese, cui seguirà l'eventuale applicazione delle procedure per il recupero crediti e/o la sospensione del servizio.

ART. 10
RINUNCE E DIMISSIONI

1. La cessazione dell'erogazione del servizio da parte del Comune di Pontida può avvenire in qualsiasi momento in seguito a:
 - a) manifesta volontà dell'utente mediante dichiarazione scritta di rinuncia;
 - b) decesso o ricovero definitivo dell'utente;
 - c) inadempienza ingiustificata al pagamento della quota dovuta per oltre 3 mesi;
 - d) sospensione del servizio da parte dell'utente senza giustificato motivo per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi;
 - e) valutazione dell'assistente sociale a seguito del venir meno dei criteri che hanno determinato l'attivazione del servizio stesso;
 - f) comportamenti inadeguati tenuti dal beneficiario del servizio in relazione agli operatori a qualunque titolo coinvolti nel servizio;
2. Eventuali sospensioni del servizio richieste dall'utente, devono essere comunicate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pontida o direttamente alla ditta affidataria entro le ore 9:00 dello stesso giorno o del primo in caso di assenze di più giorni. La mancata comunicazione dell'avvio della sospensione comporta il pagamento dei pasti erogati.
3. La richiesta di riavvio dell'erogazione del servizio sospeso deve essere comunicata dall'utente almeno il giorno lavorativo immediatamente precedente.
4. Il servizio viene temporaneamente sospeso, previa preventiva e/o tempestiva comunicazione a cura dell'utente, a causa di:
 - a) ricovero temporaneo;
 - b) assenza breve dal domicilio per cause familiari e/o personali;
 - c) soggiorno climatico.
5. La richiesta di sospensione del servizio, solo se opportunamente motivata, non produce la corresponsione della quota dovuta per tutta la durata dello stesso.

ART. 11
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. I soggetti inseriti nel Servizio "Pasti a Domicilio" proseguono di diritto anche negli anni successivi a quello di attivazione, previa verifica dell'assistente sociale, che può eventualmente comunicare le dimissioni, così come previsto dall'art. 10, com.1, lett. e).
2. Il presente regolamento entrerà in vigore non appena il Consiglio Comunale ne approvi l'immediata esecutività, salve eventuali disposizioni attuative della Giunta Comunale.